



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Direttore generale

N. 52 / 2025 del 26/02/2025

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, NOTIFICATO DA BFF BANK SPA, DAVANTI AL TRIBUNALE DI CUNEO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. CIG B5A72FDB72

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023)

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che con ricorso per decreto ingiuntivo, notificato a questa Azienda Ospedaliera in data 05.02.2025, BFF BANK S.P.A. chiedeva il pagamento dell'importo di Euro 85.961,58, oltre interessi, concernente in parte i crediti oggetto di atti di cessione in favore di BFF notificati alla Controparte e in parte i crediti oggetto di conferimento di procura da parte di Molnlycke Health Care S.r.l.;
- ritenuto necessario proporre opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Cuneo;
- preso atto che, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 56/2023, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non si applicano agli affidamenti concernenti i servizi legali;
- richiamato quindi il predetto articolo laddove dispone che: *“Le disposizioni del codice*



relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: [...] h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”;

- considerato che i servizi legali di all’art. 56, comma 1, lettera h), n. 1 e n. 2 possono essere svolti solo da professionisti abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;
- considerato che anche le Linee Guida n. 12 ANAC, già nella vigenza del precedente Codice, indicavano come: *“l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’art.17 (contratti esclusi)”;*
- richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/18, che ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni, fornite da un avvocato, *“si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;*
- stante la necessità di affidare, in conseguenza di quanto esposto, il servizio di rappresentanza e difesa in giudizio a professionista che possa vantare esperienza specifica nella materia del diritto civile e recupero del credito;
- tenuto conto che l’Avv. Alice PANDIANI ha maturato esperienza proprio con riferimento alla materia oggetto del presente incarico;
- dato atto che l’Avv. Alice PANDIANI, alla quale è stato richiesto il preventivo per l’espletamento dell’incarico, ha proposto un onorario di Euro 7.052,00, oltre CPA e spese vive (contributo unificato e marche da bollo), per un totale di Euro 7.756,84, specificando che l’importo richiesto si colloca nei minimi previsti dai parametri forensi ex artt. 1-11 DM 55/2014 poi aggiornato con il DM 147/2022;
- considerato che l’Avv. Alice PANDIANI ha dichiarato nel preventivo di non conteggiare la maggiorazione del 15% sul compenso a titolo di Spese Generali, ex art. 2, comma 2 del DM 55/2014;
- considerato che, l’importo richiesto è da considerarsi congruo, si ritiene di affidare al all’Avv. Alice PANDIANI del foro di Cuneo, l’incarico di rappresentanza e difesa legale dell’Azienda nel giudizio in questione, conferendole ogni più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del procedimento;



- attesa l'urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento stante l'esigenza di proporre opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo;
- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

1. di proporre opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 5.2.2025 da BFF BANK S.P.A., davanti al Tribunale di Cuneo, per le motivazioni di cui in premessa;
2. di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel giudizio in questione all'Avv. Alice PANDIANI del Foro di Cuneo, con elezione di domicilio presso il suo studio in Cuneo, Corso Dante, 11, conferendole ogni più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del procedimento;
3. di dare atto che la spesa derivante dall'affidamento dell'incarico all'Avv. Alice PANDIANI, pari a complessivi €. 7.756,84, oltre marche da bollo trova allocazione al conto n. 03.10.10.12 "Spese legali" del Bilancio 2025;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, considerata l'urgenza di procedere.

Il Direttore generale
Tranchida dott. Livio
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero : 406 Anno: 2025

Sottoscritta digitalmente dal Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, Reinaudo dott. Piero Giuseppe, in data 21/02/2025

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario Angelone dr. Lorenzo	Direttore amministrativo Rinaldi dott. Giorgio
☒ FAVOREVOLE	☒ FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 25 febbraio 2025	in data 25 febbraio 2025
sulla proposta di delibera n. 406 del 21/02/2025	sulla proposta di delibera n. 406 del 21/02/2025

Allegato - Firmatario -